V.F. COPIA 795

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- UFFICIO COPIA -
Si rilascia in regime di parziale esenzione a richiesta di parte nel processo ai fini della tutela giurisdizionale.
Roma, 23 GIU. 2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 6985/16 REG.PROV.COLL.
N. 09563/2015 REG.RIC.

MINISTERO DELL'INTERNO
- 5 LUG 2016
UFFICIO CORRISPONDENZA SETTORE ATTI GIUDIZIARI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - Roma

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCAFFGEN
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0005911 del 11/07/2016
S.09.03.01.02. concorsi interni e di riqualificazione per il personale del CNVVF

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio UFFICIO COPIA

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9563 del 2015, proposto da:

Nicola Corsini, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco La Gattuta, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale Anicio Gallo,194;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Gianfranco Biello, Luciano Mancinelli;

per l'annullamento

del DM n. 777 del 29.05.2015 relativo alla graduatoria finale del concorso straordinario a 334 posti di ispettore antincendi del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza collegiale del Consiglio di Stato, sezione III, n. 4922/2015 del 29 ottobre 2015 che ha accolto, in riforma dell'ordinanza n. 367972015 di questo Tribunale, l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ammettendo con riserva il ricorrente con la seguente motivazione:

"*Considerato che:*

la normativa per il rinnovo della validità delle patenti terrestri all'interno del Corpo dei Vigili del Fuoco attribuisce solo all'Amministrazione il compito di avviare il procedimento;

la documentazione depositata dall'appellante afferma - senza contestazione - che, secondo il competente comando del medesimo Corpo, il mancato rinnovo della patente è da imputare a problemi organizzativi dell'ufficio;

dalla stessa documentazione risulta che l'interessato ha continuato ad esercitare mansioni richiedenti il possesso della patente di IV categoria, quanto alla manutenzione dei veicoli e alla formazione del personale.

Considerato inoltre che le modalità di svolgimento del concorso sono state determinate dalla stessa Amministrazione da cui dipende il tempestivo rinnovo delle patenti.";

Ritenuto pertanto necessario ai fini della decisione nel merito del ricorso e alla luce della posizione provvisoria in graduatoria del ricorrente, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio;

Ritenuto, in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei contro interessati nonché del numero degli stessi, sussistenti i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a. per disporsi la notificazione del ricorso per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web



dell'intimata Amministrazione di un sunto dell'atto introduttivo del giudizio (con le relative conclusioni), degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei contro interessati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

Ritenuto, altresì, che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 15 febbraio 2017.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) sospesa ogni altra pronuncia, dispone gli incombenti indicati in motivazione.

Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 15 febbraio 2017. .

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17 GIU. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
UFFICIO COPIA
È copia conforme all'originale che si rilascia ai sensi di legge a richiesta di .....
Sono facciate n. 8 esatte
Roma 23 GIU. 2016
Il Funzionario Responsabile

RELATA DI NOTIFICA

SI NOTIFICHI A:

- MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, DOMICILIATO PER LA CARICA, IN PIAZZA DEL VIMINALE N. 1 (ROMA)